



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO il precedente decreto in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo;

VISTE le richieste dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per gli enti locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 febbraio 2016;

CONSIDERATO che per gli enti locali permangono difficoltà per la predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2016, non disponendo ancora in maniera completa di dati certi per quanto attiene alle risorse finanziarie disponibili;

RITENUTO, pertanto, necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, i termini della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;



Il Ministro dell'Interno

Decreta:

Articolo 1

(Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016.

2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio.

Roma, **1 MAR. 2016**

Angelino Alfano

B

Ar